



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 26 aprile 2021

**DETERMINAZIONE N. 45/AMM:VIDIMAZIONE REPERTORIO ATTI: SANATORIA PER OMESSA PRESENTAZIONE NEI TERMINI**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

visto l'art. 25 del d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2021, che favorisce la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start up innovative;

visto l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015, che dispone: "Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

visto il decreto ministeriale del 17 febbraio 2016 che dispone le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start up innovative;

visto il decreto direttoriale del 1 luglio 2016, a seguito del quale presso ogni Camera di commercio è stato istituito l'ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese per fornire assistenza alla costituzione delle start up innovative costituite con atto telematico;

ricordato che per fornire tale assistenza è stato necessario dotare l'ufficio del Repertorio Atti, segnalando come Ufficiale Rogante il Conservatore del Registro delle Imprese in quel momento in servizio;

ricordato che il Conservatore del Registro delle Imprese, quale Ufficiale Rogante segnalato all'Agenzia delle Entrate, ha terminato il suo incarico in data 30 settembre 2020;

considerato che l'ultimo controllo presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate è avvenuto in data 8 settembre 2020 e precisato che nel 3° quadrimestre (settembre-dicembre 2020) non è stata fatta nessuna registrazione, non ritenendo necessario l'ufficio Assistenza Qualificata alle imprese (AQI) procedere

comunque alla vidimazione dello stesso, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2021;

precisato che, a seguito di ulteriori approfondimenti, è emerso che la vidimazione del Repertorio Atti in esame doveva essere comunque effettuata;

visto il d.p.r. 131/86, art. 68 c. 1, che prevede l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 67 c. 1, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, di presentare il repertorio all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, per il controllo della tenuta regolare ai sensi dell'art. 67 c. 2, 3, 4 e 4bis

precisato che il primo comma dell'art. 73 del d.p.r. 131/86 sanziona l'omessa presentazione del repertorio ai sensi dell'art. 68, con la sanzione amministrativa da euro 1.032,00 ad euro 5.164,00;

ricordato che l'omessa presentazione del repertorio è regolarizzabile entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 13 c.a 1, lett. c) del D. Lgs. 472/97, con riduzione della sanzione ad un decimo del minimo (euro 103,00 - somma arrotondata all'unità di euro);

precisato che il versamento della sanzione ravveduta può essere effettuato con modello F23, utilizzando il codice tributo 671T;

atteso che l'omessa presentazione del Repertorio Atti in esame per il 3° quadrimestre 2020, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2021, può essere regolarizzata entro 90 giorni e quindi entro il 1° maggio 2021 (giorno festivo quindi entro il 3 maggio 2021);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2021, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 142/SG del 29.12.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di provvedere entro il 3 maggio 2021 a sanare l'omessa vidimazione del Repertorio Atti versando la sanzione di € 103,00 mediante modello F23, utilizzando il codice tributo 671T ;

b) di vincolare la somma di cui al punto a) al conto 327017  
"imposte e tasse" del budget direzione D99.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)

**RETTIFICA N. 1 DELLA DETERMINAZIONE N. 45/AMM DEL 26 APRILE 2021 AVENTE  
AD OGGETTO: "VIDIMAZIONE REPERTORIO ATTI: SANATORIA PER OMESSA  
PRESENTAZIONE NEI TERMINI"**

Al testo:

"ricordato che l'omessa presentazione del repertorio è regolarizzabile entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 13 c.a 1, lett. c) del D. Lgs. 472/97, con riduzione della sanzione ad un decimo del minimo (euro 103,00 - somma arrotondata all'unità di euro);"

è sostituito il seguente testo:

"ricordato che l'omessa presentazione del repertorio è regolarizzabile entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 13 c.a 1, lett. c) del D. Lgs. 472/97, con riduzione della sanzione ad un decimo del minimo (euro 103,20);"

inoltre,

al testo nel dispositivo:

"a) di provvedere entro il 3 maggio 2021 a sanare l'omessa vidimazione del Repertorio Atti versando la sanzione di € 103,00 mediante modello F23, utilizzando il codice tributo 671T;

è sostituito il seguente testo:

"a) di provvedere entro il 3 maggio 2021 a sanare l'omessa vidimazione del Repertorio Atti versando la sanzione di € 103,20 mediante modello F23, utilizzando il codice tributo 671T;

per le seguenti motivazioni: contrariamente a quanto Agenzia delle Entrate ha segnalato all'ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese per posta ordinaria l'importo da versare non deve essere arrotondamento all'unità di euro per eccesso o per difetto.

\*\*\* \*\*

E' da intendersi apportata all'originale del provvedimento la seguente modifica:

In sostituzione del testo:

"ricordato che l'omessa presentazione del repertorio è regolarizzabile entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 13 c.a 1, lett. c) del D. Lgs. 472/97, con riduzione della sanzione ad un decimo del minimo (euro 103,00

- somma arrotondata all'unità di euro);”

il nuovo testo è il seguente:

“ricordato che l'omessa presentazione del repertorio è regolarizzabile entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 13 c.a 1, lett. c) del D. Lgs. 472/97, con riduzione della sanzione ad un decimo del minimo (euro 103,20);

inoltre,

in sostituzione del testo nel dispositivo:

“a) di provvedere entro il 3 maggio 2021 a sanare l'omessa vidimazione del Repertorio Atti versando la sanzione di € 103,00 mediante modello F23, utilizzando il codice tributo 671T;

il nuovo testo è il seguente:

“a) di provvedere entro il 3 maggio 2021 a sanare l'omessa vidimazione del Repertorio Atti versando la sanzione di € 103,20 mediante modello F23, utilizzando il codice tributo 671T;

Brescia, 27 aprile 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)